



Direzione Regionale delle Marche

Ufficio Risorse materiali

NUOVA RDO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO PER LE SEDI DEGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DELLE MARCHE – APPROVVIGIONAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON INVITO A CINQUE OPERATORI ECONOMICI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO

CIG : ZB323CC93A

INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell'affidamento
- Art. 2 – Caratteristiche del servizio
- Art. 3 – Importo dell'appalto
- Art. 4 – Durata del contratto
- Art. 5 – Responsabile del servizio
- Art. 6 – Responsabilità civile
- Art. 7 – Responsabilità dell'impresa aggiudicataria
- Art. 8 – Obblighi nei confronti del personale dipendente
- Art. 9 – Oneri dell'aggiudicataria
- Art. 10 – Fatturazione e pagamento
- Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 12 – Penali, recesso e risoluzione
- Art. 13 – Divieto di cessione del contratto
- Art. 14 – Cessione del credito
- Art. 15 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
- Art. 16 – Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione
- Art. 17 – Foro competente
- Art. 18 – Oneri fiscali e spese contrattuali
- Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

Il presente documento contiene le condizioni particolari di contratto della RDO per l'affidamento del servizio di facchinaggio interno per le sedi degli uffici descritti nell'elenco immobili (allegato 1).

La disciplina del servizio è descritta nella documentazione della stessa RDO.

Eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio saranno fornite all'impresa aggiudicataria in fase di esecuzione.

L'aggiudicataria si impegna ad eseguire, alle quotazioni offerte e alle condizioni indicate nella documentazione della RDO il servizio in parola, oltre a quelli connessi e necessari all'esecuzione dello stesso.

Le condizioni particolari di contratto contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l'aggiudicataria.

Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip "Servizi", alle regole del sistema di e- procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Art. 2 – Caratteristiche del servizio

Il servizio ha ad oggetto le operazioni di facchinaggio interno per le sedi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale delle Marche, per un totale stimato di 1.800 ore e come espressamente specificato nella documentazione allegata alla RDO.

Art. 3 - Importo dell'appalto

L'importo a base d'asta della RDO è pari ad € 35.100,00 (trentacinquemilacento/00) oltre IVA e oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso, che sono quantificati in € 1.500,00.

Pertanto il valore economico stimato dell'appalto ammonta complessivamente ad € 36.600,00.

Art. 4 – Durata del contratto

Il contratto avrà durata di 12 mesi dalla data della stipula e comunque perderà efficacia qualora, prima della scadenza, si raggiunga il valore economico complessivo stimato.

L'Agenzia, valutata nei primi quattro mesi la qualità del servizio, ha facoltà di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e qualora valuti che lo stesso non sia svolto in maniera soddisfacente.

Inoltre l'Agenzia potrà recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'impresa con preavviso non inferiore a quindici giorni, qualora successivamente all'emissione dell'ordine sia attivata una Convenzione Consip alla quale la Stazione Appaltante debba aderire, oppure qualora l'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale stipuli il contratto ad oggetto il servizio in questione relativamente alla regione Marche.

E' fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni già rese alla data del recesso.

Art. 5 - Responsabile del servizio

L'aggiudicataria dovrà comunicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo del soggetto designato responsabile del servizio, il quale, dotato di adeguata competenza, sarà il referente per la gestione operativa del contratto.

L'aggiudicataria dovrà, altresì, comunicare i recapiti (telefono, fax, e-mail) dedicati alle comunicazioni con l'Agenzia.

Art. 6 - Responsabilità civile

L'aggiudicataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

Inoltre dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni intervento di ripristino necessario a riparare i danni arrecati.

L'aggiudicataria dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Agenzia ed a terzi, ed è tenuta, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d'ordine interno che fossero comunicate dall'Agenzia medesima.

Ferma restando la responsabilità dell'impresa aggiudicataria per danni cagionati a cose o persone in relazione all'espletamento dei servizi di facchinaggio in esame, la stessa dovrà provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall'esecuzione del servizio, per un importo non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro, attraverso polizza RCT/RCO da consegnare all'Agenzia prima della stipula del contratto.

Art. 7 - Responsabilità dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria si impegna a fornire il servizio richiesto nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. E' obbligo dell'aggiudicataria, per l'esecuzione del servizio, acquisire tutte le abilitazioni normativamente richieste e fornire personale debitamente abilitato all'esecuzione dei servizi, ove necessario. L'aggiudicataria dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione del servizio presenti nel capitolato tecnico e le disposizioni di ordine interno comunicate dall'Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose.

Art. 8 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

L'impresa aggiudicataria si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, sollevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. Inoltre si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità dell'appalto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall'aggiudicataria, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

L'impresa dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore ed è responsabile di tutti i

danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose.

Inoltre è tenuta all'osservanza delle indicazioni riguardanti gli operatori addetti ai servizi contenute nel capitolato tecnico.

A richiesta, dovrà dimostrare di osservare le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Art.9- Oneri dell'aggiudicataria

Tutti i materiali, le attrezzature, le macchine, le apparecchiature e gli strumenti operativi necessari a fornire il servizio sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

La stessa si impegna ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le operazioni dedotte nel contratto.

Si impegna inoltre ad effettuare congiuntamente con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell'Agenzia un sopralluogo nei locali dove deve essere effettuato il servizio, per prendere atto di eventuali rischi specifici esistenti.

Art. 10 - Fatturazione e pagamento

L'Agenzia provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, previa verifica della regolarità contributiva, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura che la Società emetterà bimestralmente a consuntivo del servizio reso.

La fattura dovrà riportare le coordinate bancarie del conto dedicato (IBAN Banca appoggio) ed il numero di CIG indicato nel contratto.

Gli estremi di fatturazione sono:

INTESTAZIONE FATTURA: Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 ROMA – Partita IVA 06363391001;

La fattura dovrà essere esclusivamente trasmessa esclusivamente in formato elettronico secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013.

Nel campo Codice destinatario (campo 1.1.4 dello schema di fattura elettronica) che è il codice univoco assegnato a ciascun ufficio dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni deve essere inserito DOIBBL (campo obbligatorio);

Si precisa che l'art. 1 del D.L. 50 del 24/4/2017 ha esteso l'applicazione del regime della scissione dei pagamenti anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e che pertanto per le fatture emesse dopo la data del 1° luglio 2017 il campo 2.2.2.7 (esigibilità IVA) del tracciato della fattura elettronica dovrà essere valorizzato con il carattere "S". La non corretta valorizzazione di tale campo comporterà nel sistema ISI il rifiuto della fattura stessa con motivazione "mancata applicazione dell'art. 17- ter del DPR 633/1972"

Le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fatturazione elettronica" sono pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio è disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, come previsto dalla normativa in vigore.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture, inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società, sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

L'aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Inoltre si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente. In caso di omessa comunicazione i pagamenti eventualmente effettuati avranno effetto liberatorio.

Al pagamento del corrispettivo dovuto all'impresa aggiudicataria si applica l'art. 30 commi 5 e 5 bis del Codice.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a verificare l'inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito www.acquistinretepa.it prima di inviare l'offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

Inoltre dovrà comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi ed è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

Trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10 e darà immediata comunicazione all'Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 12 - Penali, recesso e risoluzione

Previa contestazione dell'addebito, verranno applicate al contratto le penali indicate nelle Condizioni generali di contratto allegate al Bando di abilitazione Consip "Servizi". Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Agenzia, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo posta certificata e senza intervento giudiziario, con facoltà di

commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante comunicazione a mezzo posta certificata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i;
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare.

La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio o parte di esso ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

Art. 14 - Cessione del credito

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale delle Marche;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, come modificato dall'art. 1 commi 986 e ss. della legge 205/2017, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000 (cinquemila/00 euro), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento. Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 15 - Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'aggiudicataria deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 16 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

La società aggiudicataria prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi

compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.

In particolare, la stessa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

Art. 17 - Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Ancona.

Art. 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali. Il documento di stipula è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art.2 della tariffa, parte prima allegata al DPR n.642 del 1972, nella misura di € 16,00 ogni 100 righe (per convenzione ogni quattro pagine di foglio A4) rideterminata dall'art. 7-bis, comma 3 del D.L. 26 aprile 2013, n.43, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71.

Sarà compito della ditta aggiudicataria della gara applicare le marche sul documento di stipula e ritrasmetterlo con le marche debitamente annullate unitamente al documento comprovante la costituzione della cauzione definitiva .

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
Carminè Caso

Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente